

# BOLLETTINO TRIBUTARIO d'informazioni

quindicinale di dottrina legislazione giurisprudenza consulenza

## in questo numero

dal 1933 al servizio dei contribuenti

**Dialogo sugli ultimi tempi, ovvero: come mettere all'angolo il contribuente bruciandogli il terreno tutt'intorno**  
(Avv. Valdo Azzoni) pag. 1047

**L'acquisto di azioni proprie e la riserva di rivalutazione**  
(Dott. Stefano Verna e dott. Giuseppe Verna) pag. 1052

**Brevi riflessioni su alcuni profili sistematici del regime impositivo dei dividendi distribuiti dalla Banca d'Italia**  
(Dott. Giosuè Manguso) pag. 1060

**Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Processo tributario telematico - Giustizia tributaria digitale - Art. 16 del D.L. n. 119/2018 - Chiarimenti**  
(Circolare 4 luglio 2019, n. 1/DF) pag. 1065

**Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Assistenza e rappresentanza - Artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992 - Agenzie fiscali - Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale - Disciplina e principi applicabili**  
(Commissione reg. della Campania 21 febbraio 2018, n. 443) pag. 1098

**Imposte e tasse - Sanzioni - Elemento soggettivo della violazione - Colpa - Sufficienza - Esclusione della responsabilità dell'autore della violazione - Stato di ignoranza dei presupposti della violazione - Insufficienza - Incolpevolezza dell'ignoranza non superabile con l'ordinaria diligenza - Necessità - Prova dell'assenza di colpa - Grava sul contribuente - Carezza dell'elemento soggettivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione**  
(Corte di Cassazione 15 maggio 2019, ord. n. 12901 con nota di Carlo Salvatore) pag. 1104

**Imposte e tasse, accertamento imposte sui redditi e IVA - Accertamento - Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all'art. 12, settimo comma, della legge n. 212/2000 - Applicabilità a qualunque tipologia di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso brevi o istantanei finalizzati alla raccolta di documentazione - Sussiste - Obbligo di redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione - Sussiste**  
(Corte di Cassazione 8 febbraio 2018, ord. n. 3060 con nota di Valdo Azzoni) pag. 1111

14

30 - 7 - 2019

anno ottantaseiesimo

Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b  
legge 662/96 - Filiale di Piacenza

ISSN 0006-6893

Edizioni Bollettino Tributario - Via Luciano Manara, 1 - 20122 Milano

## L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E LA RISERVA DI RIVALUTAZIONE

**SOMMARIO:** 1. *Le vicende in causa* – 2. *Sulla natura civilistica e tributaria della rivalutazione monetaria* – 3. *L'art. 13 della legge n. 342/2000: la natura contabile-civilistica del primo comma* – 4. *Il contenuto civilistico del secondo comma dell'art. 13; il divenire di una riserva da indisponibile a disponibile* – 5. *Il terzo comma dell'art. 13: distribuzione della riserva di rivalutazione quale unico presupposto per la nascita dell'obbligazione di pagamento della seconda imposta sostitutiva* – 6. *L'acquisto di azioni proprie e il suo utilizzo a fini elusivi con particolare riferimento alla distribuzione della riserva di rivalutazione* – 7. *Analisi delle pronunce che sosterebbero la sentenza* – 8. *L'omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione.*

### 1. *Le vicende in causa*

Da quanto può desumersi dalla sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna 10 giugno 2019, n. 384 (1), il bilancio al 30 giugno 2013 di una società per azioni evidenziava *Riserve di rivalutazione* per € 10.718.452; in precedenti esercizi tale società aveva effettuato rivalutazioni monetarie a norma dell'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, iscrivendo i maggiori valori nello stato patrimoniale, sezione "attività", nella posta "Diritti di utilizzazione XX" per € 8.800.000 e in altre poste non nominate per € 1.918.452 e nella sezione "passività" "Riserve di rivalutazione monetaria" per € 10.718.452. Deve altresì ritenersi che nel bilancio al 30.6.2013 non compariva la posta "Diritti di utilizzazione XX" per effetto degli ammortamenti che l'avevano ridotta e infine azzerata.

Nel corso dell'esercizio 2013-2014 la società, utilizzando la liquidità esistente nel conto corrente bancario, acquistava 149.993 azioni proprie da due dei suoi tre soci per € 10.718.452 e iscriveva tale valore in apposita posta dell'attivo. Per pari importo la Riserva di rivalutazione modificava la denominazione in *Riserva per azioni proprie* (in portafoglio) e così appariva nel bilancio al 30.6.2014.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, secondo cui «*l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, mediante iscrizione al passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo*», deve ritenersi che la società si fosse adeguata alla variazione imposta dalla novella, avesse eliminato dall'attivo la posta "Azioni proprie in portafoglio" e iscritto al passivo, tra il Patrimonio netto la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". A partire dal bilancio al 30.6.2016, la posta "Riserva per azioni proprie in portafoglio" riprendeva la denominazione "Riserva di rivalutazione monetaria".

L'Agenzia delle entrate, avendo rilevato che la stessa nota integrativa al bilancio al 30.6.2013 aveva

definito indisponibili le riserve di rivalutazione, che invece erano state utilizzate per l'acquisto di azioni proprie, accertava che tale utilizzo non era previsto dalla legge, impediva l'acquisto di azioni proprie e quindi equivaleva a distribuzione ai soci realizzando il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

La Commissione tributaria provinciale confermava l'accertamento a spese compensate. La Società proponeva appello eccependo, sempre per quanto leggesi nella sentenza, che fosse stato violato l'art. 13 della citata legge n. 342/2000, che i giudici di prima istanza non avessero valutato che la riserva di rivalutazione aveva temporaneamente cambiato nome, non era mai uscita dallo stato patrimoniale tant'è che ancora esisteva e, infine, che era stato violato il principio nominalistico del reddito in forza del quale la tassazione si verifica solo al realizzarsi di un presupposto impositivo menzionato dall'ordinamento tributario. In via subordinata instava per la non applicazione «*delle sanzioni per infedele dichiarazione, per inesistenza di una specifica previsione legislativa del presupposto impositivo nel caso di utilizzo della Riserva di rivalutazione con apposizione di un ulteriore vincolo di distribuzione*».

Controdeduceva l'Agenzia delle entrate negando la distinzione fra disponibilità e distribuzione della riserva, in quanto la legge, facendo riferimento solo all'utilizzazione, equipara quest'ultima alla distribuzione (salvo i due casi previsti dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 342/2000, di riduzione del capitale e di copertura di perdite d'esercizio) e quindi rende l'utilizzo soggetto a imposta sostitutiva.

### 2. *Sulla natura civilistica e tributaria della rivalutazione monetaria*

La legge n. 342/2000 sulla rivalutazione monetaria è innanzi tutto una legge di natura civilistica con effetti anche fiscali di modo che la rivalutazione non penalizzi, con maggiori imposte, le imprese che ad essa ricorrono. Obiettivo della legge n. 342/2000 era infatti quello di «*realizzare una maggiore rappresen-*

(1) La sentenza è pubbl. in questo stesso fascicolo a pag. 1116.

tatività dei dati in bilancio» (2), non quella di reperire nuove fonti di entrata per l'erario: con la rivalutazione, infatti, si consentiva la comparazione tra valori immobilizzati, affluiti nello stato patrimoniale in epoche diverse e quindi espressi con moneta – la lira – che aveva subito una graduale riduzione del potere di acquisto.

Le imposte previste nella legge – la prima per l'immediato riconoscimento fiscale dei valori rivalutati (per esempio, per gli ammortamenti), la seconda per la distribuzione ai soci (c.d. *affrancamento*) – costituivano solo un parziale ristoro fiscale della riduzione degli imponibili conseguente al riconoscimento dei valori rivalutati.

L'errore commesso da molti interpreti e commentatori della legge e delle sue successive proroghe è stato quello di non distinguere le disposizioni civilistiche da quelle tributarie, ma di "fare di tutte le erbe un fascio", come successivamente intendiamo dimostrare. Intanto anticipiamo che della legge n. 342/2000 hanno contenuto solamente civilistico le disposizioni di cui agli artt. 10 (che espressamente preannunciano la deroga all'art. 2426 c.c. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, ovvero in tema di bilanci di esercizio) e 11 (che disciplina le modalità di effettuazione della rivalutazione), mentre hanno contenuto solamente tributario le norme di cui agli artt. 12 (imposta sostitutiva) e 14 (riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio).

Norma a contenuto misto è l'art. 13 della legge n. 342/000, intitolato *Contabilizzazione della rivalutazione*, sul quale converrà soffermarsi non solo perché norma *clou* sulla rivalutazione ma soprattutto perché la sua interpretazione ha guidato la sentenza dei giudici cagliaritari. Merita innanzi tutto evidenziare che l'art. 13 disciplina, in ciascuno dei suoi primi commi, tre momenti della rivalutazione monetaria, che, a grandi linee, si dispiegano in successione cronologica: il momento iniziale d'iscrizione in bilancio della rivalutazione monetaria; quello successivo che regola gli eventuali suoi utilizzi; quello finale che segna la conclusione del procedimento di rivalutazione anche ai fini fiscali.

### 3. L'art. 13 della legge n. 342/2000: la natura contabile-civilistica del primo comma

Al primo comma è prescritto l'obbligo di imputare l'importo della rivalutazione portato a incremento delle immobilizzazioni e/o a decremento dei relativi ammortamenti – e nel momento in cui si effettua la rivalutazione stessa – esclusivamente ad aumento del *Capitale sociale* o alla costituzione della *Riserva di rivalutazione* (3). Si instaura così un preciso parallelismo tra il maggiore valore iscritto all'attivo e quello iscritto nel patrimonio netto (capitale sociale o riserva). Il saldo non può essere utilizzato per una diversa imputazione: per esempio a conto

(2) Comunicato del Ministero delle finanze 6 gennaio 2000.

(3) Art. 13, primo comma: «Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione».

economico.

Dalla lettura della sentenza pare che, nell'esercizio in cui venne effettuata la rivalutazione, i maggiori valori iscritti tra le attività nella posta *Diritti di utilizzazione XX*, come nelle altre poste non nominate, siano affluiti nella posta del patrimonio netto *Riserva di rivalutazione monetaria*. Né altra utilizzazione sarebbe stata lecita.

La riserva di rivalutazione esprime nel suo ammontare, a beneficio dei lettori del bilancio, i valori iscritti all'attivo che non rappresentano, secondo il ben noto *cost accounting method* applicato per la determinazione di tutte le poste del capitale circolante, un *valore di costo*, bensì anche valori di rivalutazione monetaria.

### 4. Il contenuto civilistico del secondo comma dell'art. 13; il divenire di una riserva da indisponibile a disponibile

4.1 Il secondo comma dell'art. 13 disciplina il caso in cui la riserva di rivalutazione non sia stata imputata al capitale sociale, uniformandola al caso in cui essa lo sia stata. Infatti, ancorché non imputata al capitale sociale, la riserva è soggetta alla medesima disciplina civilistica di quest'ultimo nelle ipotesi di riduzione del capitale sia per esuberanza sia a copertura di perdite (4). Nella prima ipotesi – riduzione mediante rimborso ai soci o loro liberazione da obblighi di versamento del capitale – la delibera di riduzione non può essere eseguita prima che siano decorsi 90 giorni o nel caso di opposizione dei creditori; nella seconda ipotesi – riduzione a copertura di perdite – la reintegrazione della riserva di rivalutazione è presupposto indefettibile per una successiva distribuzione di utili.

La norma ha esclusivamente valenza civilistica: serve a frapporre ostacoli alla distribuzione ai soci della riserva (5), non avendo essa origine economica, ma monetaria; sia nell'ipotesi di riduzione del capitale per esuberanza sia in quella di utilizzo a copertura delle perdite si verifica una sua riduzione, espressa contabilmente da un'uscita di valori dal patrimonio netto. L'utilizzo della riserva a copertura delle perdite di esercizio ha tuttavia come obiettivo una sua riduzione temporanea nel senso che la società, non appena ricomincerà a generare utili, con essi dovrà ricostituirla in modo che essa torni a svolgere la funzione di contrappeso alla rivalutazione monetaria.

4.2 È forse superfluo evidenziare – e la menzione è fatta *ad abundantiam* – che, stante la natura prettamente civilistica della norma, una sua disapplicazione da parte dell'imprenditore non può essere sindacata dall'Amministrazione finanziaria, mancan-

(4) Art. 13, secondo comma: «La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile».

(5) Più precisamente «per disincentivare la devoluzione all'esterno»: Assonime circ. 27 febbraio 2003, n. 13, par. 14.

do il titolo per un suo intervento di disconoscimento o sanzionatorio. Infatti l'art. 39, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che «l'ufficio procede alle rettifiche ... b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico sulle imposte dirette n. 917 del 1986». Orbene il rinvio operato al titolo I, capo VI, del TUIR, fa sì che l'esercizio del potere di rettifica dell'Ufficio presuppone la non corretta applicazione delle norme sulla determinazione del reddito d'impresa; tale potere è stabilito secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II (art. 56, primo comma) e quindi «apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico ... le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione» (art. 83, primo comma).

Pertanto l'Agenzia delle entrate ha il potere di rettificare, ai soli fini fiscali, il risultato del bilancio delle società e degli enti se non sono state applicate le norme che disciplinano la determinazione del reddito d'impresa; esula dai suoi poteri accertare e sindacare la disapplicazione di norme non tributarie, che non possono influenzare la determinazione della materia imponibile. Si deve parlare in proposito di *carezza di potere per materia*; gli accertamenti emessi in carezza di tale potere sono viziati da incompetenza assoluta. Le norme contenute in leggi non tributarie possono essere utilizzate, evidentemente, per l'accertamento di violazioni di norme tributarie, allorché con queste legate da un rapporto causale, ma non quali violazioni a sé stanti.

Il giudice, investito della fondatezza di tale sindacato, dovrebbe, a parere degli scriventi, rilevare d'ufficio la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 38 c.p.c.

4.3 La norma non dispone che la riserva di rivalutazione, al di fuori dei due casi di distribuzione, di copertura delle perdite o di aumento di capitale, debba rimanere perennemente iscritta tra le poste del patrimonio netto.

Infatti i maggiori valori monetari, una volta che sono stati realizzati mediante alienazione del bene rivalutato o hanno partecipato al processo produttivo attraverso quote di ammortamento o, al limite, sono stati distrutti o interamente svalutati, si dicono, con termine espressivo ancorché atecnico, «consumati», e perciò non appaiono più all'attivo del bilancio. E allora la riserva di rivalutazione monetaria non ha più ragione di esistere al passivo del medesimo bilancio e la sua denominazione va modificata in ossequio al principio di chiarezza (art. 2423 c.c.).

Valga un esempio. Una società rivaluta da 100 a 150 il costo (non ancora ammortizzato) di un brevetto o di un macchinario e iscrive quale contropartita una riserva di rivalutazione monetaria per 50. Col trascorrere degli esercizi il brevetto o il macchinario viene alienato o completamente ammortizzato, cosicché esso viene depennato dall'attivo del bilancio, mentre è rimasta al passivo la contropartita della rivalutazione a suo tempo effettuata. Poiché il mantenimento di tale riserva non ha più un significato e una sua più chiara denominazione non si pone

in contrasto con alcuna norma civilistica e anzi è quanto meno opportuna, se non doverosa, la prassi e i principi contabili hanno affermato che la riserva è divenuta *disponibile*, termine che non inferisce il diverso concetto di *distribuibile*.

Di conseguenza gli amministratori, in applicazione del principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c., con la dovuta informazione nella nota integrativa e l'approvazione da parte dell'assemblea, modificano la denominazione della Riserva di rivalutazione monetaria, per esempio, in Riserva per nuovi investimenti o altra Riserva. Tralasciando, per ora, la problematica e forse fuorviante modifica della denominazione in Riserva per azioni proprie in portafoglio e l'asserita equivalenza di tale modifica alla distribuzione ai soci, non c'è dubbio che la modifica della denominazione sopra riportata a mo' di esempio non viola norma alcuna. Né si rinvia una norma fiscale che imponga il mantenimento della Riserva di rivalutazione monetaria con funzione di memoria di una posta che, se distribuita, è soggetta all'imposta sostitutiva.

4.4 Nel linguaggio comune i termini «*disponibilità*» e quindi (disponibilità per la) «*utilizzazione*» esprimono concetti e condotte diversi da quelli che si accompagnano ai termini «*distribuzione*» e quindi «*attribuzione*» a determinati soggetti (nel nostro caso i soci). «*Disponibilità e utilizzazione*» hanno il generale significato di possibilità di uso, inteso quest'ultimo come impiego fruttuoso in qualcosa, mentre «*attribuzione e distribuzione*» stanno per assegnazione e ripartizione di qualcosa a una o più persone che ne hanno diritto (DEVOTO-OLI).

L'esistenza di riserve disponibili, ma non distribuibili, è generalmente accettato a livello legislativo, regolamentare e nella prassi, in campo civile e tributario.

Con riferimento all'iscrizione delle attività materiali al *fair value*, l'art. 7, settimo comma, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che detta, tra l'altro, la disciplina delle distribuzioni di utili e riserve e delle variazioni del patrimonio netto nel bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali, stabilisce testualmente: «*Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 [per esempio, strumenti finanziari valutati al fair value] è imputato, se positivo, ad una specifica riserva del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio*» (6).

Il principio contabile OIC 28 (7) così si esprime non con riferimento a casi particolari ma in via generale: «*La nozione di distribuibilità può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva ..., la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci ... di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva*».

(6) Tale disposizione è statuita anche dai principi contabili (OIC, *Guida per gli IAS Adopters*, ottobre 2009, par. 5.4).

(7) Punto 46 nonché Appendice B, agosto 2014, *Patrimonio netto*.

Il legislatore tributario fa largamente uso dei termini "utilizzazione" e "distribuzione". Col primo si riferisce all'impiego di beni materiali o immateriali, quali opere dell'ingegno, brevetti e simili, di terreni a scopo edificatorio e di erogazioni liberali per determinate finalità (8). Distribuzione, invece, è sempre accoppiata all'erogazione di utili (anche in natura), redditi, avanzi di gestione, fondi in sospensione d'imposta, plusvalenze, a beneficio di persone fisiche o enti (9). Utilizzazione/disponibilità non è quindi mai arricchimento di persone, ma destinazione/impiego di un bene al servizio di altro bene.

Il D.M. 14 marzo 2012, sull'attuazione dell'ACE, all'art. 5, quinto comma, ai fini della determinazione del capitale proprio, stabilisce, con riferimento alle riserve «derivanti da processi di valutazione», che, «nell'esercizio in cui viene meno la condizione di indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve [che prima erano] non disponibili».

La circolare 23 maggio 2014, n. 12/E (10), ricorda (par. 2.3) che la relazione illustrativa al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), evidenzia che «costituiscono, altresì, elementi positivi della variazione del capitale proprio gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti da "riclassificazioni" di riserve indisponibili». La successiva circolare 3 giugno 2015, n. 21/E (11), nel ricordare la predetta relazione illustrativa, ritiene (par. 3.13) che le riserve da rivalutazione, divenute disponibili, «rilevano come incremento di capitale proprio ai fini ACE per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati».

Rileva a riguardo la recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate - Dir. centr. all'interpello, n. 954-103/2017 (su interpello del 27 gennaio 2017), soprattutto per la pregevole ed esaustiva motivazione che la supporta. «Al pari delle operazioni di cessione/dismissione l'attività di ammortamento dei valori rivalutati rappresenta realizzo dei maggiori valori che da "virtuali" si fanno "reali". L'ammortamento, in sostanza, facendo partecipare (a riduzione degli utili di esercizio) il costo rivalutato dei beni strumentali al risultato economico dell'impresa, ne concretizza il valore, che da semplicemente stimato diventa effettivo ... Pertanto, conformemente al dettato normativo e di prassi su riportato, si ritiene che in presenza di una riserva da rivalutazione, ... riclassificata da indisponibile a disponibile a seguito del completo ammortamento del maggiore valore dei beni immateriali rivalutati, si determini un incremento di patrimonio netto rilevante ai fini ACE».

4.5 Possiamo allora concludere affermando che è sicuramente errato non operare la distinzione in tema

(8) Cfr. gli artt. 23, secondo comma, lett. c); 43, secondo comma; 51, secondo comma, lett. f); 53, secondo comma, lett. b); 67, primo comma, lett. b); 68, secondo comma; 71, primo comma; 103, primo e secondo comma; 153, settimo comma; 154, quinto comma, e 156, secondo comma, del TUIR.

(9) Cfr. gli artt. 47, terzo comma; 102-bis, primo e secondo comma; 130, primo comma; 131, primo comma; 148, ottavo comma; 166, secondo comma; 170, commi primo, secondo e quinto; 172, commi primo, terzo e quinto, e 173, primo e terzo comma, sempre del TUIR.

(10) In *Boll. Trib.*, 2014, 838.

(11) In *Boll. Trib.*, 2015, 828.

di riserve la cui matrice è la rivalutazione monetaria fra due entità del tutto diverse, quali sono le riserve disponibili e le riserve distribuibili e che parimenti errato è ritenere che la disponibilità la si acquista unicamente col pagamento dell'imposta sostitutiva.

5. Il terzo comma dell'art. 13: distribuzione della riserva di rivalutazione quale unico presupposto per la nascita dell'obbligazione di pagamento della seconda imposta sostitutiva

Il terzo comma, questo sì di natura squisitamente fiscale, disciplina il caso di attribuzione della rivalutazione ai soci attraverso due strumenti: la riduzione della riserva e quella del capitale e prevede come conseguenza la tassazione in capo alla società e ai soci (12). Con la distribuzione la riserva di rivalutazione esce dal patrimonio netto della società a titolo definitivo, senza quindi obbligo di ricostituzione.

La novella ricchezza creata dalla rivalutazione - ovvero l'importo corrispondente ai maggiori valori di rivalutazione - si trasferisce da un soggetto, l'impresa, ad altri soggetti, i suoi soci o partecipanti, realizzando così il presupposto d'imposizione a carico sia dell'impresa stessa, cui viene riconosciuta capacità di remunerare il capitale in essa investito, sia dei percettori delle somme di denaro o di altre utilità derivanti dalla rivalutazione medesima. Dal depauperamento dell'impresa consegue l'arricchimento dei suoi partecipanti.

La sospensione d'imposta cessa con la distribuzione ai soci o, comunque, con la devoluzione all'esterno della riserva, nel senso che la sospensione permane finché la riserva non fuoriesce dal patrimonio aziendale (13). Corroborano tale assunto gli artt. 123, quarto comma, del TUIR, in caso di fusione, e 123-bis, nono comma, in caso di scissione, in vigore *pro tempore*, e ora il vigente art. 172, quinto comma, del TUIR, i quali, nell'ambito delle riserve in sospensione d'imposta, distinguono le riserve tassate a fronte di qualsiasi utilizzo (e quindi tassate se non ricostituite nella società risultante dalla fusione o scissione) dalle riserve di rivalutazione monetaria, le quali sono tassate solo in caso di distribuzione per riduzione del capitale o dell'avanzo (di fusione o di scissione) (14).

Lo stesso legislatore ha stabilito che la norma, disciplinante la tassazione della riserva di rivalutazione monetaria, è contenuta solo nel terzo comma dell'art. 13. Recita infatti l'art. 14, terzo comma: «L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 [relativi cioè a beni diversi dai c.d. "beni-merce"] è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'art. 13, comma 3». Ecco che la norma tributaria applicabile alla riserva di rivalutazione è

(12) Art. 13, comma 3: «Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti».

(13) Circ. Assonime n. 13/2003, cit., par. 14.

(14) Cfr. Ris. 3 gennaio 2001, n. 1/E, in *Boll. Trib.*, 2001, 107.

l'art. 13, terzo comma; l'accantonamento ad apposita riserva dei maggiori valori, disposto con valenza civilistica dall'art. 13, primo comma, viene stabilito ai fini fiscali dall'art. 14, terzo comma, con la specificazione che la riserva sarà tassata alla sua distribuzione. Mentre potrebbe sostenersi che l'imposizione in capo alla società e ai soci, espressamente applicabile in caso di distribuzione della riserva di rivalutazione, si verifica anche in casi analoghi, e quindi quando la riserva viene ridotta ed esce dal patrimonio netto senza obbligo di ricostituzione, detta imposizione non può applicarsi allorché la riserva, divenuta disponibile, viene girocontata ad altra riserva o altra posta del patrimonio netto.

6. *L'acquisto di azioni proprie e il suo utilizzo a fini elusivi con particolare riferimento alla distribuzione della riserva di rivalutazione*

6.1 L'acquisto di azioni proprie è un negozio tipico che consiste nella dazione di denaro o altro mezzo di pagamento da parte di una società contro proprie azioni. Fino all'entrata in vigore dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 139/2015 (15), contabilmente la società acquirente iscriveva al prezzo di costo le azioni acquistate nella posta Partecipazioni tra le attività dello stato patrimoniale.

Il negozio, perfettamente lecito, era però visto con sospetto da una parte della dottrina e della giurisprudenza (16), che paventavano un annacquamento del capitale sociale e un mezzo elusivo per mascherare la distribuzione di utili.

Con l'entrata in vigore della norma sopra citata è stato modificato l'ultimo comma dell'art. 2357ter c.c., prevedendo che «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione di patrimonio netto di eguale importo, mediante iscrizione al passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo».

Nella vicenda in esame l'acquisto delle azioni proprie – come si desume dalla lettura dell'annotata sentenza – si è verificato nel corso dell'esercizio 2013-2014, circa due anni prima che fosse introdotta la nuova norma. La valutazione negativa dell'acquisto di azioni proprie, al di là delle cautele già da tempo in vigore (17), non era stata ancora condivisa dal legislatore, per cui la qualificazione di tale negozio contenuto nella sentenza suscita alcune perplessità.

«La riserva azioni proprie era da considerare posta fittizia di patrimonio netto»; «sostenere che nessuna

(15) La disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da detta data.

(16) Sull'acquisto di azioni proprie si rinvia per approfondimenti a S. TORREGGIANI, *L'art. 2357 e ss.*, in G. FAUCEGLIA - G. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Codice commentato delle S.p.A.*, Tomo I (artt. 2325-2362), Torino, 2006, 257; R. RORDORF, *L'art. 2357 e ss.*, in *La Giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina*, Libro V - (artt. 2247-2461) - Del lavoro, Milano, 2005, 2323; e R. PONTREMOLI, *L'acquisto di azioni proprie*, in AA.VV., *Le società di capitali*, Padova, 1999, 229.

(17) Si pensi al divieto di acquisto di azioni proprie se non nei limiti delle riserve disponibili e alla necessaria autorizzazione assembleare, nonché all'obbligo di alienazione se l'acquisto è avvenuto in violazione dei su indicati divieti (art. 2357, primo, secondo e quarto comma, c.c.).

modifica vi sia stata nella composizione dello stato patrimoniale perché l'importo è stato sostituito da riacquisto di azioni della società, rappresenta mera finzione contabile, per la natura stessa del bene». Sono queste due affermazioni contenute nella sentenza dei giudici cagliaritari, dopo che essi hanno dichiarato che «certamente il giudice è soggetto alla legge», dove però il «certamente» deve riferirsi alla legge vigente al momento in cui si è verificato l'atto sottoposto al suo vaglio (art. 113, primo comma, c.p.c.) e non altrimenti.

Tra le due menzionate affermazioni se ne coglie una terza: «In sostanza, comunque la si voglia attestare, l'acquisto di azioni proprie rappresenta una passività per la persona giuridica e per ciò stesso non può rappresentare l'equivalente della somma (ingente) che è stata impiegata per l'acquisto prelevandone l'importo dalla riserva di valutazione, a meno che a mente dell'art. 13 L. 342/2000 la stessa venga assoggettata a tassazione» [enfasi aggiunta]. La perplessità che suscita questa terza affermazione sovrasta di gran lunga le prime due. In sostanza il giudice, che aveva bollato negativamente con una valutazione anticipatoria delle modifiche legislative le azioni proprie come attività fittizia, attribuisce invece a dette azioni il valore equivalente al denaro (ingente) impiegato per l'acquisto a condizione che la società abbia pagato l'imposta sostitutiva sulla riserva di rivalutazione utilizzata quale riserva azioni proprie in portafoglio: insomma l'assolvimento dell'imposta rende effettiva l'attività e fa cadere ogni remora civilistica!

6.2 L'acquisto di azioni proprie, comunque lo si voglia considerare e valutare, comporta l'aumento di attività (le azioni) e la diminuzione di attività (le disponibilità liquide) oppure l'aumento di passività (i debiti verso i venditori ove il corrispettivo non fosse stato pagato) nonché l'apposizione di un vincolo su una riserva.

Ove non fosse lecito il giroconto da Riserva di rivalutazione a Riserva azioni proprie, la norma violata sarebbe l'art. 2357 c.c., la cui disapplicazione è però insindacabile sotto l'aspetto tributario.

Ne consegue che l'Agenzia delle entrate, se constata che l'ammontare della riserva di rivalutazione non è stato intaccato non essendo uscito dal patrimonio della società, dovrebbe attendere una qualche forma di distribuzione della predetta riserva per poter applicare l'imposta rimasta sospesa.

Dalla condotta dell'Agenzia, avvalorata in sede di Commissione tributaria, ne è scaturita invece una riserva di rivalutazione che è rimasta in bilancio, non ha subito un'effettiva riduzione, ma su di essa è stata pretesa l'imposta sostitutiva.

Non c'è dubbio che l'acquisto di azioni proprie – prescindendo dall'utilizzo o meno di una riserva di rivalutazione e dalla circostanza che essa si sia resa nel frattempo disponibile per avvenuto «consumo» dei maggiori valori di rivalutazione – può in alcuni casi nascondere un'illecita distribuzione di utili o la restituzione di capitale ai soci, mediante utilizzo della riserva in sospensione d'imposta senza il pagamento dell'imposta sostitutiva. In questi casi l'unica via percorribile dall'Amministrazione finanziaria

ria è quella di contrastare l'intento elusivo attraverso la procedura di cui all'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Tuttavia il giudice, che rilevasse il mancato rispetto di detta norma, non potrebbe che dichiarare la nullità dell'accertamento.

Riteniamo pertanto che la sentenza abbia erroneamente interpretato le disposizioni dell'art. 13 e ignorato quella del successivo art. 14, sostituendosi all'Amministrazione finanziaria per reprimere un fenomeno asseritamente elusivo.

#### 7. Analisi delle pronunce che sosterrrebbero la sentenza

7.1 La Commissione cagliaritana sorregge l'annotata sentenza richiamando pronunce della Corte di Cassazione e dell'Amministrazione finanziaria, che conviene quindi esaminare.

La motivazione di una sentenza non può evidentemente prescindere dalle argomentazioni svolte dalle parti contendenti e dall'esposizione che ne fa il giudice, giacché proprio da tale esposizione egli trae elementi di convincimento.

Così, secondo l'Agenzia, la stessa nota integrativa del bilancio al 30.6.2013 – ovvero dell'esercizio immediatamente precedente quello in cui si è verificato l'acquisto di azioni proprie – «aveva definito indisponibili» le riserve di rivalutazione per complessivi € 10.718.452; poche righe dopo l'appellante afferma, invece, secondo quanto riportato in sentenza, che «la riserva oggetto dell'accertamento era sicuramente disponibile», ma poi nella pagina successiva l'Agenzia delle entrate riferisce che «la società ammette, anche in sede di appello, di avere utilizzato la riserva di rivalutazione monetaria indisponibile». Secondo la sentenza la riserva si rende disponibile col pagamento dell'imposta sostitutiva, tant'è che «la riserva da rivalutazione, infatti, dal punto di vista tributario ... non è una riserva disponibile, in quanto si tratta di una riserva in sospensione d'imposta».

Merita qui ricordare, innanzi tutto, che *disponibilità* è concetto diverso da *distribuità*: il primo ha matrice contabile ed effetto civilistico, il secondo è l'unico richiamato dalla norma tributaria ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. 13, terzo comma, e 14, ultimo comma), come sopra evidenziato (par. 4.3 e 4.4). In secondo luogo le dichiarazioni delle parti, financo fossero con valenza di confessione (ammissibile sui fatti, ma non sui diritti), non hanno rilevanza in quanto «funzione del bilancio è quella di dar conto dell'esistenza di valori patrimoniali», mentre è «la legge che disciplina la disponibilità della riserva ... , il cui regime ... non muterebbe di certo sol perché eventualmente nel bilancio medesimo la riserva fosse stata erroneamente classificata disponibile, se tale non era, e viceversa» (18).

7.2 Sono riportate dall'Agenzia delle entrate, e la sentenza mostra di farne acquiescenza, la circolare 3 settembre 1992, n. 24 (19), e la risoluzione 1° marzo 2005, n. 32/E (20); a sua volta la sentenza richiama quest'ultima risoluzione e la circolare 16 novembre

2000, n. 207/E (21); trattasi di pronunce concernenti tutte le riserve di rivalutazione monetaria.

La sentenza, per rispondere alla segnalazione dell'appellante secondo cui «le istruzioni impartite dall'amministrazione ... non possono "influenzare il giudizio di legittimità dell'azione accertatrice, allorché la legge sia sfociata in un atto formale di contestazione, rendendosi di fronte ad essa applicabili le sole norme di legge"» (22), afferma che certamente il giudice è soggetto alla legge e nel caso di specie è indiscutibilmente applicabile, *ratione temporis*, la disciplina antecedente al D.Lgs. n. 139/2015.

Invero non c'è sequenza logica fra l'osservazione dell'appellante, fatta in tema di riserva di rivalutazione monetaria, sul *carattere vincolante della legge e non della prassi dell'Amministrazione*, e la risposta del giudice che invoca la vincolatività della legge in tema di riserva per azioni proprie in portafoglio.

7.3 Oltretutto la citata circolare n. 24/1992 tratta il «caso in cui l'acquisto di azioni proprie sia finalizzato all'annullamento delle stesse nell'ambito di una programmata operazione di riduzione del capitale sociale o per effetto di recesso del socio». In quella fattispecie le azioni erano state acquistate per restituire parte del capitale ai soci o per consentire ad alcuni di essi di recedere dalla società. La pronuncia dichiara che la somma ricevuta dal socio costituisce per lui *reddito diverso*, sul quale la società acquirente è tenuta all'applicazione della ritenuta.

La fattispecie considerata è indiscutibilmente diversa dall'utilizzo della riserva di rivalutazione monetaria per giroconto alla riserva per azioni proprie in portafoglio sotto il preminente aspetto che, in quest'ultimo utilizzo, al contrario di quanto esaminato nella circolare, nessun valore fuoriesce dal patrimonio sociale.

7.4 La risoluzione n. 32/E/2005 esamina un caso particolare per cui, come tutte le risoluzioni ministeriali, esplica efficacia per l'Amministrazione finanziaria con effetto limitato al caso sottoposto al suo esame e, giocoforza, in tutti i casi ad esso riconducibili. Con quest'avvertenza occorre quindi valutare l'affermazione, fatta *incidenter tantum* nella risoluzione, là dove si legge, a mo' di *ipse dixit* senz'altro aggiungere, che «dal punto di vista fiscale, ogni utilizzo della riserva da rivalutazione a fini diversi da quelli previsti dalla norma, determina il presupposto impositivo per la tassazione della stessa».

Nel caso di fusione per incorporazione – era questo il caso esaminato – in cui l'incorporante è titolare delle azioni o quote della incorporata, effetto dell'operazione è la sostituzione nel bilancio dell'incorporante della voce «Partecipazioni», dove sono iscritti i valori di costo dei titoli della società posseduta, con i valori attivi e passivi dell'incorporata e pertanto col valore del suo patrimonio netto.

Per l'incorporante la differenza fra il valore contabile della partecipazione nell'incorporata e il valore

(21) In *Boll. Trib.*, 2000, 1623.

(22) I giudici cagliaritani citano Cass., sez. trib., 9 gennaio 2009, n. 237, cui possiamo aggiungere Cass., sez. trib., 27 maggio 2015, n. 10915, richiamata da Cass., sez. trib., 10 marzo 2017, n. 6185, tutte in *Boll. Trib. On-line*.

(18) Così Cass., sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1361, in *Boll. Trib. On-line*, punto 1.

(19) In *Boll. Trib.*, 1992, 1526.

(20) In *Boll. Trib.*, 2005, 707.

netto delle attività e passività affluite nel proprio patrimonio si definisce *differenza da annullamento*.

Si faccia un esempio per i meno esperti nello specifico caso. Alfa possiede il 100% delle azioni di Beta, iscritte in bilancio per 100; Beta ha un patrimonio netto di 80 quale differenza fra 200 di attività e 120 di passività. Operata la fusione per incorporazione fra Alfa incorporante e Beta incorporata, Alfa annulla la voce partecipazione per 100 e accoglie nel proprio patrimonio 200 di attività e 120 di passività. Per conseguenza evidenzia all'attivo una *differenza di annullamento* pari a 20.

L'Amministrazione finanziaria ritiene che la differenza da annullamento non possa essere equiparata alla perdita d'esercizio e quindi coperta con la riserva di rivalutazione monetaria, sia pur con l'obbligo di ricostituirla; a ciò è indotta soprattutto per la diversità nominalistica fra perdita d'esercizio e differenza da annullamento, data la differenza strutturale fra le due entità, esprimendo la prima una perdita di una frazione della vita della società, mentre la seconda è una perdita strutturale derivante da una singola operazione straordinaria. La differenza da annullamento, una volta coperta, si traduce in una diminuzione permanente del patrimonio netto dell'incorporante e quindi nella presa d'atto di una perdita patrimoniale.

7.5 Il pensiero dell'Amministrazione finanziaria è condiviso dalla decisione n. 5943 resa dalla Corte di Cassazione in data 8 marzo 2017 (23), che affronta «*l'elusiva operazione di utilizzazione del disavanzo da fusione generato dall'incorporazione*» di una s.r.l. nel 2004. La Suprema Corte osserva che non è possibile assimilare la perdita d'esercizio con il disavanzo di fusione, dato che la prima esprime il «*risultato economico negativo relativo ad un periodo di tempo predeterminato (esercizio sociale)*», mentre il secondo una «*perdita derivante da una singola operazione*», con la conseguenza che «*l'importo della riserva utilizzato per coprire il disavanzo di fusione va senz'altro sottoposto a tassazione*».

Desta meraviglia il fatto che i giudici cagliaritari non abbiano considerato per intero l'arresto della Corte di Cassazione, la quale sembra esprimersi con parole trancianti la tesi erariale in tema di utilizzazione della riserva di rivalutazione, e non abbiano ritenuto quanto meno di formulare una diversa interpretazione. Leggesi infatti nella sentenza (punto 7.3): «*Il terzo comma [dell'art. 13] – che disciplina l'aspetto fiscale della utilizzazione della riserva da rivalutazione – stabilisce, inoltre, che costituisce reddito imponibile della società e dei soci solo [sottolineatura aggiunta] il saldo attivo attribuito ai soci o ai partecipanti (che è la tipica riserva che segnala l'avvenuta rivalutazione dei beni d'impresa), mediante quattro diverse modalità: 1) riduzione della riserva di cui al comma 1; 2) riduzione del capitale sociale; 3) riduzione del fondo di dotazione, 4) riduzione del fondo patrimoniale*». Ancorché le citate riduzioni della riserva possano circoscriversi alle ipotesi di cui agli artt. 2445 e 2447 c.c., la *riduzione* è considerata co-

munque presupposto indefettibile di tassazione, e la riduzione è assente nel caso di utilizzo della riserva (civilisticamente) disponibile mediante giroconto ad altra posta del patrimonio netto.

Qui sovviene il principio nominalistico, secondo il quale reddito, inteso quale entità tassabile, è solo quello che nominativamente è qualificato come tale. L'utilizzazione della riserva di rivalutazione, soprattutto quando ha cessato di svolgere la sua funzione di contrappeso a maggiori valori di rivalutazione monetaria, non più esistenti in bilancio, non costituisce fattispecie di tassazione in assenza di previsione legislativa. Un'interpretazione che estendesse il concetto di distribuzione a qualsiasi utilizzo che non comporti materiale riduzione di ricchezza si porrebbe in insanabile contrasto col principio di capacità contributiva che postula un arricchimento di un soggetto e il depauperamento di altro soggetto: il tutto, naturalmente, collocandosi fuori della suggestione, di stampo elusivo, che vuole che la somma versata ai soci non sia il prezzo pagato per l'acquisto di azioni proprie, ma la distribuzione di una riserva in sospensione d'imposta.

7.6 La sentenza qui commentata fa riferimento alla sopra citata circolare n. 207/E/2000, dove il richiamo è stato probabilmente o per «*far numero*» o per far propria una citazione dell'Ufficio. La circolare, infatti, di oltre 100 pagine, tratta della riserva di rivalutazione monetaria alla metà di pagina 17, senza esprimere alcun concetto di rilievo, ma parafrasando il testo di legge.

8. *L'omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione*

La Commissione cagliaritana dà atto della domanda subordinata di non applicazione delle sanzioni per mancanza di una specifica previsione legislativa secondo cui qualsiasi utilizzazione costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, ma non si pronuncia su tale domanda. L'omissione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. (*error in procedendo*), con riferimento al precedente art. 112 (*corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato*).

Il tema della disapplicazione delle sanzioni è stato sempre deciso dalla Suprema Corte in senso molto restrittivo. Tuttavia il tema meritava un esame che qui non può certo essere approfondito, ma trattato solo «*a volo di uccello*».

Come è noto, l'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dà alle Commissioni tributarie il potere di non applicare le sanzioni «*quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce*».

Ad avviso di chi scrive, l'incertezza può derivare dal fatto che la violazione consisterebbe nell'omessa dichiarazione di distribuzione di una riserva, attraverso la diversa fattispecie dell'utilizzazione, accertata in via presuntiva, ma senza abbracciare un possibile intento elusivo.

Sovvengono a riguardo due pronunce (24) secondo

(23) Cass., sez. trib., 8 marzo 2017, n. 5943, in *Boll. Trib. On-line*.

(24) Cass., sez. trib., 24 maggio 2015, n. 13076, e Cass.,

cui la «condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione, si può rilevare attraverso una serie di fatti indice che spetta al giudice rilevare e valutare nel loro valore indicativo e che sono stati individuati a titolo di esempio, e quindi non esaustivamente: 1) nella difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; ... 5) nella

sez. trib., 26 maggio 2017, ord. n. 13301, entrambe in *Boll. Trib. On-line*.

*mancanza di una prassi amministrativa».*

Orbene non c'è dubbio che manchi un'esplicita previsione legislativa di tassare, oltre alla distribuzione o altra equiparabile riduzione, l'utilizzazione delle riserve di rivalutazione e che tutte le pronunce dell'Amministrazione finanziaria si riferiscono solo alla distribuzione delle riserve, tranne la risoluzione ministeriale criticamente esaminata al precedente par. 7.4. Oltretutto l'art. 2, primo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce che «*le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie ... possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti*».

**Dott. Stefano Verna – Dott. Giuseppe Verna**

**IRES - Riserva di rivalutazione monetaria - Assoggettabilità all'imposta sostitutiva per utilizzi diversi dall'aumento del capitale o dalla copertura delle perdite - Sussiste.**

**IRES - Riserva di rivalutazione monetaria - Attribuzione del saldo attivo ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva, riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale - Concorre a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e dei soci o dei partecipanti - Utilizzo della riserva di rivalutazione monetaria per fini diversi da quelli previsti dalla legge n. 342/2000 - Integra il presupposto impositivo.**

*La riserva di rivalutazione monetaria, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta senza applicazione dell'imposta sostitutiva soltanto con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2445, secondo e terzo comma, c.c., cioè mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria della società per azioni, e l'unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'utilizzo della predetta riserva per la copertura di perdite, quale fattispecie che non richiede il rispetto delle formalità indicate nel citato art. 2445 c.c.*

*Nell'ipotesi in cui il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni dei beni eseguite ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 21 novembre 2000, n. 342, venga attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva designata ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti, e in tal caso per presunzione assoluta si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve, di talché dal punto di vista fiscale ogni utilizzo di tale riserva a fini diversi da quelli previsti dalla predetta legge n. 342/2000 determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso.*

*[Commissione trib. regionale della Sardegna, sez. IV (Pres. e rel. Rosella), 10 giugno 2019, sent. n. 384]*

**FATTO** - C.C. spa ha proposto appello contro la sentenza n. 548/18 pronunciata in data 13/6/18 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, rigettando il ricorso proposto dalla società contro l'avviso di accertamento n. ... emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Cagliari, aveva ritenuto corretto l'accertamento predisposto dall'Ufficio Finanziario che aveva rilevato, sulla scorta del bilancio di esercizio (chiuso al 30 giugno 2013), riserve di rivalutazione per complessivi € 10.718.452 che la stessa nota integrativa aveva definito indisponibili e che, invece, erano state utilizzate per € 10.000.033,31 per l'acquisto di azioni proprie cedute dal socio E.I. spa.

Con il ricorso in appello la società contribuente ha inteso contestare quanto stabilito dalla sentenza di primo grado in quanto nel caso di specie non è rinvenibile alcuna fattispecie impositiva, poiché la condotta della società non ha comportato una riduzione delle riserve che non sono mai fuoriuscite dal bilancio.

In particolare, parte appellante ritiene erronea la sentenza per:

a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 342/2000, non essendosi concretata la pretesa impositiva per assenza di distribuzione della riserva di rivalutazione; infatti la riserva oggetto dell'accertamento impugnato era sicuramente disponibile e non è mai stata ridotta, né è stata mai distribuita, sicché è sicuramente da censurare la decisione che ha assimilato la quantificazione per l'acquisto di azioni proprie allo stesso tempo quale prezzo di compravendita e quale distribuzione della riserva, riconducendo in tal modo la condotta della contribuente alla fattispecie impositiva di cui all'art. 13 L. 342/2000; in concreto avendo la società deliberato l'acquisto di azioni proprie per € 10.000.033,31, dal conto corrente dell'istituto bancario sono usciti € 10.000.033,31, ma all'attivo del patrimonio della società sono entrate azioni proprie per pari importo, sicché la riserva è rimasta sempre presente nell'attivo patrimoniale del bilancio;

b) omessa valutazione da parte della sentenza di fatto rilevante rappresentato dalla presenza in bilancio della riserva di rivalutazione, che non è mai uscita dallo stato patrimoniale della società: su tale punto la sentenza non ha preso in considerazione la circostanza che la riserva (che ritiene sia stata distribuita) esiste in bilancio; come è stato ampiamente rappresentato, a seguito della regolare compravendita di azioni proprie, appartenenti a due dei tre soci, la posta patrimoniale "Riserve di rivalutazione monetaria per euro 10.000.033 modificava la propria denominazione in Riserva azioni proprie in portafoglio", sulla quale fu apposto il vincolo previsto dall'art. 2357 *ter* c.c. nel testo vigente *ratione temporis*; per effetto poi del nuovo art. 2357 *ter* c.c. la posta al passivo di stato patrimoniale Riserva azioni proprie, nei bilanci 2016 e 2017 ha ripreso la denominazione Riserva di rivalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 139/2015 che ha modificato proprio l'ultimo comma dell'art. 2357 *ter* c.c., prevedendo che "l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione di patrimonio netto di eguale importo, mediante iscrizione al passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo". A tale principio la società si è adeguata, per cui dalle scritture contabili emerge la prova che la riserva di rivalutazione non è mai uscita dal patrimonio, ma ha solo temporaneamente sostenuto un ulteriore vincolo alla sua distribuzione;

c) infondatezza della sentenza per violazione del principio nominalistico del reddito, base dell'attuale sistema dell'imposizione sui redditi, ragione per cui è erroneo considerare realizzato il presupposto impositivo, ove si consideri che la fattispecie impositiva realizzata non trova menzione nel nostro ordinamento tributario.

Parte contribuente ha, quindi, concluso chiedendo

l'accoglimento dell'appello, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'accertamento sotteso; in subordine di dichiarare infondato l'avviso di accertamento limitatamente alla tassazione della riserva di rivalutazione dei diritti di prestazione dei calciatori per € 8.800.000,00; in via di ulteriore subordine di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione, per inesistenza di una specifica previsione legislativa del presupposto impositivo nel caso di utilizzo della Riserva di rivalutazione con apposizione di un ulteriore vincolo di distribuzione.

La società ha anche richiesto in via cautelare [la sospensione de] l'esecutività della sentenza appellata, richiesta che è stata accolta con provvedimento collegiale del 14 dicembre 2018.

L'Agenzia delle Entrate, che si era opposta alla sospensiva, ha controdedotto con provvedimento del 21/12/2018 sottolineando la correttezza della sentenza appellata, di cui ha chiesto la conferma; in particolare ha ritenuto del tutto destituiti di fondamento i motivi di appello, sottolineando come nella fattispecie trovi applicazione specifica la disciplina contenuta nell'art. 13 della L. 342/2000, nella quale non si distingue tra disponibilità e distribuibilità ma si fa riferimento all'utilizzazione per cui, avendo la società trasformato la riserva senza procedere al versamento dell'imposta dovuta, ha realizzato il presupposto impositivo riconosciuto dalla sentenza; né può affermarsi che sia stata deliberatamente creata *ex novo* una fattispecie impositiva, in quanto dall'analisi della fattispecie è stata individuata l'applicabilità dell'art. 13 citato; peraltro la società ammette, anche in sede di appello, di avere utilizzato la riserva di rivalutazione monetaria indisponibile per legge, la cui iscrizione in bilancio è stata consentita in applicazione dei rinnovi annuali della legge 342/2000.

Le riserve di rivalutazione furono iscritte nel bilancio della società al fine di adeguare il valore di alcune tipologie di cespiti aziendali al valore corrente, dietro pagamento di imposta sostitutiva; la rivalutazione comportava per legge il diritto a iscrivere nell'attivo patrimoniale i maggiori valori dei cespiti rivalutati. Infatti il vantaggio della rivalutazione comportava la detrazione dal reddito di maggiori componenti negativi; come contropartita la legge imponeva l'iscrizione nella sezione passivo e netto del conto patrimoniale o di un incremento di capitale sociale, ovvero (come nello specifico) di una riserva, appositamente denominata, per l'importo pari alla differenza tra il maggior valore dell'attivo e l'imposta sostitutiva assolta.

"Tali riserve di rivalutazione, regolate contabilmente dal principio contabile n. 28 dell'OIC ... erano state quindi previste da leggi speciali e, pertanto, il loro utilizzo non poteva che essere valutato in ragione delle leggi istitutive ...".

Per i suesposti motivi le riserve di rivalutazione, dal punto di vista fiscale, costituiscono riserve non pienamente disponibili, trattandosi di riserve in sospensione di imposta.

Proprio per i motivi suddetti, sottolinea l'Ufficio Finanziario, il comma 3 dell'art. 13 L. 342/2000 ha previsto che la riduzione della riserva, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2 (riduzione di perdite e

procedura *ex art. 2445 c.c.*) è da considerare a tutti gli effetti una attribuzione ai soci.

In applicazione dei detti principi, la circ. 24/1992<sup>(1)</sup> dell'A.F. ha affermato che l'acquisto di azioni proprie, volto al successivo annullamento per riduzione del capitale o recesso del socio, integra la fattispecie di attribuzione dei dividendi ai soci.

Anche la risoluzione n. 32/2005<sup>(2)</sup>, riguardante il regime fiscale dell'utilizzo della riserva da rivalutazione monetaria *ex legge* citata precisa che "la riserva da rivalutazione, dal punto di vista fiscale, non è una riserva disponibile ...".

Pertanto dal punto di vista fiscale, ogni utilizzo di tale riserva a fini diversi da quelli previsti dalla norma, determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso.

Del tutto correttamente, quindi, la sentenza, in applicazione della risoluzione indicata, ha specificato che il presupposto impositivo si realizza in via indiretta (ove non discenda dalla distribuzione diretta della riserva ai soci) anche da un utilizzo indiretto della stessa mediante la trasformazione della riserva, rispetto a quanto contemplato dalla norma istitutiva; per cui è irrilevante poiché non prevista, secondo quanto si rinviene dalla risoluzione 32/2005, la distinzione tra disponibilità e distribuibilità: in effetti la società ha utilizzato, senza pagamento dell'imposta sostitutiva, le riserve da rivalutazione indisponibili per l'acquisto di azioni proprie.

In conclusione l'Ufficio ha sottolineato la violazione della normativa fiscale richiamata da parte della C.C. spa che "a fronte di disposizioni che la obbligavano a tenere iscritte nel patrimonio due tipologie distinte di riserve, disciplinate da norme differenti, ha tenuto esclusivamente una sola riserva indisponibile iscritta in bilancio".

Sulla base dei medesimi principi, non è neppure accoglibile la richiesta subordinata, di considerare parzialmente utilizzabile la riserva da parte di € 8.800.000,00, perché l'argomentazione difensiva circa l'effetto del processo di ammortamento, individuabile nel principio contabile n. 28 OIC, è praticabile solo con riferimento alla riserva da deroghe di cui all'art. 2423 c.c.

Nel caso di specie, l'ammortamento non ha effetto sul vincolo in quanto, ogni utilizzo della riserva non affrancata, ai fini diversi da quelli previsti dalla norma determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso.

In pratica è proprio dalla valutazione del bilancio della società che si ricava che le uniche riserve presenti, dopo gli utili distribuiti, erano quelle derivanti dalla rivalutazione dei cespiti; queste di fatto sono state attribuite al socio di maggioranza in violazione dell'art. 13 L. 342/2000. In pratica, la società avrebbe dovuto costituire una nuova riserva senza trasformare la riserva di rivalutazione e utilizzare quindi altra riserva che però, come emerge dalla situazione contabile, questa non deteneva; è evidente pertanto che la società non potesse procedere all'acquisto di

(1) *Circ. 3 settembre 1992, n. 24/9/035, in Boll. Trib., 1992, 1526.*

(2) *Ris. 1° marzo 2005, n. 32/E, in Boll. Trib., 2005, 707.*

azioni proprie.

L'Ufficio ha richiesto la conferma della sentenza appellata.

Parte appellante ha replicato ulteriormente con memorie illustrative e memorie di replica conclusive con le quali ha richiesto la riforma integrale della sentenza appellata.

All'odierna udienza le parti, dopo ampia discussione, hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

**MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE** – L'appello è infondato.

Con l'avviso di accertamento impugnato, emesso a seguito di controllo svolto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari, ha accertato a carico della C.C. spa, ai sensi degli artt. da 37 a 41-bis DPR 600/73 per l'anno di imposta 2013/2014 (esercizio sociale 01/07/2013 – 30/06/2014) il maggiore reddito imponibile di € 11.128.035,35 e una conseguente maggiore imposta IRES di € 1.932.207,00; l'ufficio aveva anche contestato la indicazione di reddito imponibile inferiore con irrogazione di sanzione pari a € 1.738.986,30.

Attivato il contraddittorio, la società si è adeguata parzialmente ai rilievi sollevati a seguito della verifica con esclusione, però, del rilievo riguardante l'illecito utilizzo di riserve di rivalutazione per acquisto di azioni proprie per € 11.128.035,35, da assoggettare ad imposta sostitutiva di € 1.932.207,00 in violazione dell'art. 13 L. 342/2000, relativo alla contabilizzazione delle rivalutazioni; tale recupero è confluito nell'avviso di accertamento impugnato.

In particolare la violazione contestata dai finanziari ha fatto riferimento a quattro versamenti effettuati dalla C.C. spa a favore del socio di maggioranza della stessa (E.I. spa socia con la quota del 69,99% del capitale sociale) riguardanti:

1. distribuzione di dividendi ai soci, mediante ripartizione della Riserva Straordinaria per € 9.500.000,00 di cui € 9.498.689,00 al socio E.I. spa e € 1.311,00 al socio C. (quota societaria pari a 0,01%) e nessun dividendo al socio S.G.S. srl (quota societaria pari al 30%);

2. acquisto di n. 149.993 azioni proprie al prezzo di € 10.000.033=

Dalla situazione contabile era risultato, quindi, che al 01/03/2014 la società disponeva di una riserva straordinaria di € 284.029,00, con indicazione tra le voci indisponibili del patrimonio di riserve di rivalutazione pari a € 8.800.000 ex L. 226/05 e € 1.918.452,00 ex L. 1998/99 (per un totale di riserve di rivalutazione indisponibili di € 10.718.452,00).

In base alla disciplina tributaria prevista dalla normativa, il C.C. spa aveva provveduto ad iscrizione nell'attivo patrimoniale della società dei maggiori valori dei cespiti rivalutati, che comportava il riconoscimento fiscale di maggiori quote di ammortamento oltre ad un maggior *plafond* per il calcolo di spese di manutenzione.

Come contropartita ai maggiori valori dei cespiti nell'attivo di bilancio, "la legge imponeva l'iscrizione nella sezione passivo e netto del conto patrimoniale o di un incremento di capitale sociale o, come nel

caso specifico, di una riserva appositamente denominata, per l'importo pari alla differenza tra il maggior valore dell'attivo e l'imposta sostitutiva assolta" (pag. 3 controdeduzioni).

La società C.C. spa ha utilizzato le riserve per l'acquisto di azioni proprie per l'importo di € 10.000.033,00= senza pagare alcuna imposta sostitutiva per renderle disponibili.

Parte contribuente contesta però le conclusioni dell'Ufficio, sottolineando che "la riserva di rivalutazione esiste tuttora in bilancio, con la conseguenza che nel caso di specie non è rinvenibile alcun presupposto espressivo di capacità contributiva ...", sicché erroneamente è stato applicato l'art. 13 L. 342/2000 con violazione del principio nominalistico del reddito posto a base del sistema impositivo.

Le argomentazioni difensive non sono assolutamente convincenti, perché la riserva di rivalutazione comporta un effettivo incremento del patrimonio della società, ma come tale, *costituisce una riserva disponibile per l'utilizzo a copertura delle perdite*. Tale utilizzabilità è indicata dalle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.

Tali disposizioni contengono precise indicazioni in merito agli obblighi di copertura delle perdite, laddove le stesse siano superiori al terzo del capitale sociale, ovvero lo riducano al di sotto del limite legale. In ogni caso, tale verifica deve essere eseguita dopo aver utilizzato le riserve disponibili, tra cui la riserva di rivalutazione.

Relativamente alla natura della quale, per espressa previsione dell'art. 13, co. 2, della legge 342/2000, si sottolinea che questa fa parte della famiglia delle riserve cd. "disponibili" all'interno del patrimonio netto, solo per la copertura delle perdite, ovvero per l'aumento del capitale sociale.

Dal punto di vista delle conseguenze fiscali, derivanti dall'utilizzo di tale riserva occorre osservare che la riserva da rivalutazione, infatti, dal punto di vista tributario all'opposto non è una riserva disponibile, in quanto si tratta di una riserva in sospensione d'imposta.

L'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi di tale legge deve essere imputato al capitale o accantonato in un'apposita riserva, *con esclusione di ogni diversa utilizzazione*.

La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile, cioè mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria. Unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall'utilizzo della riserva per la copertura di perdite, fattispecie, quest'ultima, che non richiede l'osservanza delle formalità indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 2445 cod. civ., anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili, fino a quando la riserva stessa non venga interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all'importo utilizzato mediante deliberazione della assemblea straordinaria (cfr. circ. 16 novembre 2000, n. 207/E<sup>(3)</sup>).

(3) In Boll. Trib., 2000, 1623.

Nell'ipotesi in cui il saldo attivo venga attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva designata con riferimento alla legge citata ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, *concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.*

In tal caso per presunzione assoluta, si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Dal punto di vista fiscale, pertanto, ogni utilizzo di tale riserva a fini diversi da quelli previsti dalla norma, determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso (vds. in proposito Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 32/E del 1° marzo 2005).

In proposito tuttavia parte contribuente segnala che le interpretazioni ministeriali contenute in circolari, risoluzioni, ecc., non vincolano né contribuenti, né giudici, né costituiscono fonti di diritto (Cass. n. 237/2009<sup>(4)</sup>).

Certamente il giudice è soggetto alla legge e nel caso di specie è indiscutibilmente applicabile, *ratione temporis*, la disciplina antecedente al D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della direttiva EU 2013/34.

Nel periodo *ante* riforma la contabilizzazione delle azioni proprie era disciplinata dall'art. 2357 *ter*, ultimo comma, del codice civile, il quale testualmente recitava: "Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate".

In verità, richiamandone in sintesi la natura giuridica, secondo la tesi sostenuta da autorevole dottrina, la riserva azioni proprie era da considerare quale posta fittizia di patrimonio netto avente come unico scopo quello di rettificare, mediante "un'appostazione" al passivo ideale di apposita voce, quanto già iscritto all'attivo del bilancio ed in quanto tale, insuscettibile di essere utilizzata per eventuali operazioni sul capitale.

Nella nuova formulazione di cui al decreto legislativo citato, le azioni proprie non vanno più appostate all'attivo del bilancio a differenza del precedente sistema di contabilizzazione; quale diretta conseguenza della mancata annotazione nell'attivo del bilancio, il legislatore, su istanza della normativa di carattere europeo, prevede come necessaria l'iscrizione al passivo ideale di una posta con segno negativo da chiamarsi, appunto, "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

In sostanza, comunque la si voglia attestare, l'acquisto di azioni proprie, rappresenta una passività per la persona giuridica e per ciò stesso non può rappresentare l'equivalente della somma (ingente) che

è stata impiegata per l'acquisto prelevandone l'importo dalla riserva di valutazione, a meno che a mente dell'art. 13 L. 342/2000 la stessa venga assoggettata a tassazione (come indica Cass. n. 5943/2017<sup>(5)</sup> in caso di utilizzazione della riserva rivalutata a copertura di disavanzo di fusione); vale a dire che la disciplina fiscale contenuta nel terzo comma dell'art. 13 citato, specifica che costituisce reddito imponibile solo l'attribuzione della riserva ai soci, con esclusione, quindi, dell'utilizzazione a copertura delle perdite prevista dall'art. 2446 c.c.

Sostenere che nessuna modifica vi sia stata nella composizione patrimoniale perché l'importo è stato sostituito da riacquisto di azioni della società, rappresenta mera finzione contabile, per la natura stessa del bene che, in sostituzione, è andato a coprire l'importo corrisposto alla società E.I. spa (già proprietaria del 69,99% del capitale della C.C. spa).

Come emerge dall'analisi del bilancio della società, le uniche riserve presenti, dopo gli utili distribuiti, sono quelle derivanti dalla rivalutazione dei cespiti, che di fatto sono state poi attribuite al socio di maggioranza in violazione dell'art. 13 comma 3 L. 342/2000.

Ulteriore conferma della correttezza delle suesposte considerazioni è rappresentata dal fatto che con l'entrata in vigore della modifica normativa dell'art. 2357-*ter* c.c., l'acquisto di azioni proprie avrebbe comportato direttamente una riduzione del patrimonio netto di eguale importo; mentre nei bilanci degli anni 2014 e 2015 antecedenti all'avvio della riforma societaria, la società ha svalutato le azioni proprie in portafoglio per oltre 6.000.000,00 di euro.

Per l'acquisto delle azioni proprie la società avrebbe dovuto costituire una nuova riserva, non impiegare la riserva di rivalutazione, fatto che all'evidenza non emerge dall'analisi contabile, come sottolinea la sentenza impugnata, che quindi merita integrale conferma.

Le indicazioni sopra evidenziate rendono superflua ogni ulteriore considerazione proposta dalla parte circa l'assenza di normativa specifica relativa alla esistenza della pretesa impositiva e violazione del principio nominalistico, base del sistema tributario.

Una sola precisazione occorre riservare alla domanda subordinata con la quale la parte ha richiesto di dichiarare l'infondatezza dell'avviso di accertamento limitatamente alla tassazione della riserva di rivalutazione dei diritti di prestazione di calciatori di € 8.800.000,00=: infatti, come sottolinea l'Ufficio finanziario, l'argomentazione dell'effetto del processo di ammortamento, di cui al principio contabile 28 O.I.C. è riscontrabile solo con riferimento alle riserve da deroghe *ex* art. 2423 c.c., che sono distribuibili, se non in misura pari agli importi recuperati tramite l'ammortamento o il realizzo.

La parziale novità della materia e le relative considerazioni impongono la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

*P.Q.M.* – La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna sede di Cagliari, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

(4) Cass. 9 gennaio 2009, n. 237, in *Boll. Trib. On.line.*

(5) Cass. 8 marzo 2017, n. 5943, in *Boll. Trib. On.line.*

Spese di giudizio compensate tra le parti.

Pronuncia interessante sotto molteplici aspetti: innanzitutto, perché accondiscendente in modo più che discutibile con la tendenza dell'Amministrazione finanziaria ad ampliare il perimetro delle circostanze al ricorrere delle quali si verifica l'imposizione della riserva di rivalutazione ex legge 21 novembre 2000, n. 342.

L'art. 13, terzo comma, della citata legge n. 342/2000, si esprime chiaramente nel senso che l'imposizione in capo alla società e ai soci si verifica «se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva», ma l'Agenzia delle entrate e i giudici cagliaritari erroneamente ritengono che l'imposizione si verifichi anche in caso di utilizzazioni non contemplate dalla norma, dato che l'accantonamento a riserva di rivalutazione, previsto al primo comma, riguarda il saldo attivo di rivalutazione al momento del suo sorgere. Si arriva pertanto ad equiparare una riserva, che pacificamente dovrebbe essere tassata solo in caso di distribuzione, alle riserve tassabili in caso di utilizzazione (per esempio le riserve da condono tributario, i fondi di accantonamento di plusvalenze previsti da particolari disposizioni di legge o i fondi di accantonamento istituiti ex art. 33, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

L'Agenzia delle entrate, sostanzialmente, basa il presupposto impositivo sulla (presunta) violazione di norme di natura civilistica, quali sono quelle contenute nei primi due commi dell'art. 13 della legge n. 342/2000, quando, invece, il regime fiscale della riserva è disciplinato solo dal terzo comma, come ribadisce il successivo art. 14 della stessa legge.

Probabilmente l'Agenzia delle entrate ha voluto colpire un utilizzo "indebito" della riserva – cui viene posto un vincolo per consentire l'acquisto di azioni proprie dal socio di maggioranza – che equivalga ad una distribuzione *de facto*; ma in tal caso sarebbe stato necessario ricorrere ad una contestazione dell'operazione in quanto effettuata con abuso del diritto. L'Agenzia delle entrate avrebbe quindi dovuto eccepire non già la violazione diretta della norma (che non pare essersi verificata, stante l'assenza di distribuzione della riserva), ma il suo aggiramento per trarre un vantaggio, con l'obbligo di seguire la procedura dettata dall'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Statuto dei diritti del contribuente*).

Colpisce, inoltre, che l'annotata sentenza, con una sorprendente confusione tra norme civilistiche e fiscali, non abbia considerato che l'affrancamento della riserva di rivalutazione non la "libera" ai fini civilistici per utilizzazioni diverse da quelle consentite dai citati primi due commi dell'art. 13 della legge n. 342/2000, ma consente solo di evitare la tassazione in caso di distribuzione. Anche dal punto di vista contabile i giudici sardi peccano di analisi, laddove non considerano che è pacificamente disponibile (nel caso *de quo* per l'apposizione del vincolo a favore delle azioni proprie) un saldo attivo di rivalutazione quando l'intero importo oggetto di rivalutazione è stato recuperato attraverso la procedura di ammortamento, cosicché il bene rivalutato più non esiste all'attivo del bilancio.

In conclusione, siamo di fronte ad una sentenza che pare non riuscire ad individuare il presupposto impositivo, probabilmente suggestionata da un'operazione vista con sfavore dal Collegio regionale sardo, incapace però di cogliere la differenza tra la violazione diretta di una

norma (fiscale) ed il suo (presunto) aggiramento.

Le ultime vicende che coinvolgono le riserve da rivalutazione monetaria, accomunate da una indiscriminata tassazione dei loro utilizzi, suggeriscono comunque di mutarne la designazione contabile, sostituendo il riferimento alla legge con l'annotazione «chi tocca muore (anzi paga)».

Per un'analisi più approfondita delle problematiche affrontate nell'annotata pronuncia si rinvia all'articolo di G. VERNA - S. VERNA, *Acquisto di azioni proprie e riserva di rivalutazione*, pubbl. in questo stesso fascicolo a pag. 1052.